



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 67/2022**

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE 23/2021  
“DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI  
DAL SISTEMA EUROPEO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI  
EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31  
e 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GIUGNO 2020, N. 47.”**

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato” (d'ora in avanti “decreto legislativo 47/2020”);*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del 29 luglio 2016 recante il *“Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto”* (di seguito “Comitato”);

**VISTA** la Deliberazione n. 119/2019 recante *“Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27 bis della Direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030”;*

**VISTA** la Deliberazione n. 23/2021 del 4 marzo 2021 recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.”*, in particolare l'articolo 3 comma 1 e articolo 14;

**VISTA** l'accezione di stato di “inattività” dell'impianto così come applicato dal Comitato ETS al complesso degli impianti in EU ETS amministrati dall'Italia intendendo per “inattività” il *“fermo integrale dell'impianto in termini emissivi”* per le attività di cui all'allegato 1 del d.lgs. 47/2020;

**VISTA** la Deliberazione n. 80/2021 del 5 agosto 2021 recante “*Aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3 di cui alla deliberazione 4 marzo 2021, n. 23 recante Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.*”;

**VISTA** la deliberazione n. 124/2020 recante “*Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013*”;

**CONSIDERATO** opportuno integrare le modalità di calcolo delle rideterminazioni d’ufficio delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della deliberazione 23/2021 e modificare la disciplina dello stato di attività degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 14 della deliberazione n. 23/2021;

**VISTA** la Relazione inerente modalità applicative dell’articolo 3 comma 1 e modifica all’articolo 14 della deliberazione 23/2021;

Il Consiglio direttivo nella riunione del 24 marzo 2022

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 23/2021)**

1. All’articolo 3 della deliberazione n. 23/2021, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. *Per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’allegato 1 che hanno scelto la metodologia B di cui alla deliberazione 119/2019, il Comitato ridetermina d’ufficio le emissioni consentite 2021-2025:*
  - a) *nei casi di cui all’articolo 14 comma 1, a seguito della comunicazione di sospensione, nell’anno successivo a quello in cui è inattivo, proporzionalmente al periodo di attività dell’impianto. Negli anni successivi a quello oggetto di rideterminazione, le emissioni consentite sono annullate fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);*
  - b) *nei casi di cui all’articolo 14 comma 6, nell’anno successivo a quello in cui si verifica il riavvio, proporzionalmente al periodo di attività dell’impianto. Negli anni successivi a quello oggetto di rideterminazione, le emissioni consentite sono rideterminate pari ai valori precedentemente deliberati con riferimento all’impianto;*
  - c) *nel caso di cui all’articolo 14 comma 2, negli anni successivi a quello in cui si verifica la fattispecie, annullandole. L’impianto è conseguentemente espunto da RENAPE.*

- 1.bis. Per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'allegato 1 che hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione 119/2019, il Comitato ridetermina le emissioni consentite 2021-2025 nei casi di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 14 sulla base della comunicazione annuale di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 23/2021.*
2. L'articolo 14 della deliberazione n. 23/2021 è sostituito dal seguente:
- 1. E' in stato di «sospensione» l'impianto di cui agli allegati 1 e 2 che interrompe la propria attività per un periodo continuativo superiore a 10 (dieci) mesi dal primo giorno di inattività.*
  - 2. E' in stato di «chiusura o cessazione totale» l'impianto di cui agli allegati 1 e 2 che interrompe la propria attività definitivamente ovvero per un periodo continuativo superiore a 24 (ventiquattro) mesi o ancora non rispetta le soglie di attività di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.*
  - 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta sospensione, o chiusura, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa nelle modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte sul Portale ETS. La comunicazione è corredata di ogni documento utile a comprovare la variazione di stato dell'impianto. Per gli impianti di cui al capo 1, le eventuali emissioni in eccesso rispetto a quelle consentite 2021-2025 devono essere regolate entro il 30 settembre successivo nelle forme previste dall'articolo 2.*
  - 4. Fatto salvo il comma 5, a seguito della comunicazione di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.*
  - 5. Il Comitato ha facoltà di valutare casi eccezionali di superamento del termine di 24 (ventiquattro) mesi di cui al comma 2, se dettati dalle conseguenze di situazioni di emergenza imprevedibili, indipendenti dalla volontà del gestore, e solo qualora il gestore dimostri di riavviare l'attività entro ulteriori 12 (dodici) mesi. La richiesta di proroga della sospensione è trasmessa nelle modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte sul Portale ETS.*
  - 6. Il gestore dell'impianto di cui agli allegati 1 e 2 che riprende la propria attività entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dal primo giorno di inattività, o entro il termine del periodo di sospensione accordatogli ai sensi del comma 5, deve comunicare il riavvio entro 15 (quindici) giorni lavorativi nelle modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte sul Portale ETS.*
  - 7. I casi di cui al comma 1, 2, 5 e 6 comportano la rideterminazione d'ufficio, da parte di questo Comitato, delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell'articolo 3.*

8. *I gestori degli impianti di cui agli allegati 1 e 2 che sono in inattività per un intero anno solare non sono tenuti alla comunicazione delle emissioni di cui agli articoli 8 e 11.*

**Art. 2**

**(Pubblicazione)**

1. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero della Transizione ecologica ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) e sul nuovo Portale ETS ([ets.minambiente.it](http://ets.minambiente.it)).

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Caretoni

